



**COMUNE DI ALBIGNASEGO**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 48 del 26/06/2007**

**Modificato con D. C.C. n. 77 del 27.09.2007 e D.C.C. n. 57 del  
31.07.2008**

**- SOMMARIO -**

CAPO I – Disposizioni generali .....	- 4 -
ART. 1. (Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione) .....	- 4 -
ART. 2. (Il Servizio di polizia rurale) .....	- 4 -
ART. 3. (Espletamento del Servizio di polizia rurale) .....	- 4 -
ART. 4. (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale) .....	- 4 -
CAPO II - Norme generali per gli ambiti rurali .....	- 5 -
ART. 5. (Pulizia dei terreni agricoli incolti) .....	- 5 -
ART. 6. (Divieto di ingresso nei fondi altrui) .....	- 5 -
ART. 7. (Spigolature, rastrellature, raspollature) .....	- 5 -
ART. 8. (Accensione di fuochi nei fondi) .....	- 5 -
ART. 9. (Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo) .....	- 6 -
ART. 10. (Esercizio di caccia e pesca) .....	- 6 -
CAPO III- Ambiti rurali edificati .....	- 7 -
ART. 11. (Norme generali sulle strutture agricolo-produttive) .....	- 7 -
ART. 12. (Allevamenti zootecnici) .....	- 7 -
ART. 13. (Nuovi recinti per gli animali) .....	- 7 -
ART. 14. (Depositi di foraggi e insilati) .....	- 8 -
ART. 15. (Allevamenti e benessere animale) .....	- 8 -
ART. 16. (Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari) .....	- 8 -
ART. 17. (Trasporto di animali) .....	- 9 -
ART. 18. (Allevamento di selvaggina) .....	- 9 -
CAPO IV- Norme sulla tutela degli animali .....	- 10 -
ART. 19. (Detenzione e maltrattamento di animali) .....	- 10 -
ART. 20. (Animali pericolosi) .....	- 10 -
ART. 21. (Detenzione di cani e gatti) .....	- 11 -
ART. 22. (Cani e strutture di ricovero) .....	- 11 -
ART. 23. (Colonie feline) .....	- 11 -
ART. 24. (Animali di terzi sorpresi nei propri fondi) .....	- 12 -
ART. 25. (Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali) .....	- 12 -
ART. 26. (Avvelenamenti e trappole) .....	- 12 -
ART. 27. (Smaltimento di spoglie di animali) .....	- 12 -
ART. 28. (Pascolo degli animali) .....	- 13 -
ART. 29. (Obbligo di comunicazione da parte dei pastori) .....	- 13 -
ART. 30. (Percorrenza di strade pubbliche con animali) .....	- 13 -
CAPO V- Tutela delle acque e delle strade .....	- 14 -
ART. 31. (Disciplina dei fossati) .....	- 14 -
ART. 32. (Distanze per alberi e siepi da fossi) .....	- 14 -
ART. 33. (Divieti assoluti e permessi) .....	- 14 -
ART. 34. (Scarico nei fossi) .....	- 15 -
ART. 35. (Manutenzione di fossi e canali) .....	- 15 -
ART. 36. (Tombinature dei fossati) .....	- 16 -
ART. 37. (Insufficienza idraulica) .....	- 16 -
ART. 38. (Irrigazione) .....	- 16 -
ART. 39. (Sbarramenti irrigui provvisori) .....	- 17 -
ART. 40. (Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole) .....	- 17 -
ART. 41. (Strade private e vicinali) .....	- 17 -
CAPO VI - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi .....	- 18 -
ART. 42. (Definizione di bosco) .....	- 18 -
ART. 43. (Modalità di gestione e salvaguardia del bosco) .....	- 18 -
ART. 44. (Definizione di boschetto) .....	- 18 -

ART. 45. (Definizione di siepe) .....	- 18 -
ART. 46. (Modalità di gestione) .....	- 18 -
ART. 47. (Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche) .....	- 19 -
<b>CAPO VII - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante .....</b>	<b>- 20 -</b>
ART. 48. (Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria) .....	- 20 -
ART. 49. (Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati) .....	- 20 -
ART. 50. (Requisiti per l'impiego di prodotti fitosanitari).....	- 20 -
ART. 51. (Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole).....	- 20 -
ART. 52. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola) .....	- 21 -
ART. 53. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola) .....	- 21 -
ART. 54. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici) .....	- 21 -
ART. 55. (Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) .....	- 21 -
ART. 56. (Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti) .....	- 21 -
ART. 57. (Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) .....	- 22 -
ART. 58. (Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura).....	- 22 -
ART. 59. (Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) .....	- 22 -
ART. 60. (Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti) .....	- 23 -
<b>CAPO VIII -Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili .....</b>	<b>- 24 -</b>
ART. 61. (Abrogato).....	.....
ART. 62. (Abrogato).....	.....
ART. 63. (Abrogato).....	.....
ART. 64. (Abrogato).....	.....
ART. 65. (Abrogato).....	.....
ART. 66. (Abrogato).....	.....
<b>CAPO IX - Vendita diretta dei prodotti agricoli .....</b>	<b>- 25 -</b>
ART. 67. (Vendita diretta di prodotti agricoli).....	- 25 -
ART. 68. (Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati) .....	- 25 -
ART. 69. (Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati).....	- 25 -
<b>CAPO X- Esercizio dell'apicoltura .....</b>	<b>- 26 -</b>
ART. 70. (Denuncia degli alveari).....	- 26 -
ART. 71. (Denuncia delle malattie delle api) .....	- 26 -
ART. 72. (Prescrizioni e divieti) .....	- 26 -
<b>CAPO XI - Disposizioni finali .....</b>	<b>- 27 -</b>
<b>TITOLO I - Sanzioni .....</b>	<b>- 27 -</b>
ART. 73. (Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative) ...	- 27 -
ART. 74. (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive).....	- 27 -
ART. 75. (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni).....	- 27 -
ART. 76. (Inottemperanza all'ordinanza).....	- 27 -
<b>TITOLO II – Entrata in vigore.....</b>	<b>- 28 -</b>
ART. 77. (Applicabilità norme sulla gestione dei liquami zootecnici) .....	- 28 -
ART. 78. (Entrata in vigore) .....	- 28 -
Allegato 1 .....	- 30 -
Allegato 2 .....	- 31 -

## **CAPO I – Disposizioni generali**

### **ART. 1. (Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o con destinazione residenziale periurbana di completamento, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

### **ART. 2. (Il Servizio di polizia rurale)**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché dei provvedimenti provinciali afferenti alle zone rurali e delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

### **ART. 3. (Espletamento del Servizio di polizia rurale)**

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale, dagli Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali.

### **ART. 4. (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale)**

1. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.

3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## **CAPO II - Norme generali per gli ambiti rurali**

### **ART. 5. (Pulizia dei terreni agricoli incolti)**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino situazioni di degrado ambientale che possono dar luogo a gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, in mancanza di tempestiva denuncia contro persona e/o ignoti, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

### **ART. 6. (Divieto di ingresso nei fondi altrui)**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile (di seguito denominato C.C.), è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
3. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti qualora ne abbiano la gestione ovvero per quelli di interesse pubblico.

### **ART. 7. (Spigolature, rastrellature, raspollature)**

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

### **ART. 8. (Accensione di fuochi nei fondi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come

smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152.

3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata e siano utilizzati per la combustione materiali non nocivi alla salute.

#### **ART. 9. (Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo)**

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari territorialmente competente, ovvero per le buone pratiche agronomiche e forestali, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato a una distanza da strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria, non arrecare danni o molestia a persone e cose e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6 – 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

5. Le operazioni di cui al comma 1, salvo necessità urgenti di carattere fitosanitario, non sono consentite nei giorni festivi e prefestivi.

6. Da tutti i terreni lasciati a bosco, cespugli e vegetazione spontanea è vietata ogni operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio entro la distanza di 100 m (cento metri).

#### **ART. 10. (Esercizio di caccia e pesca)**

1. L'esercizio di caccia e pesca è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

### **CAPO III- Ambiti rurali edificati**

#### **ART. 11. (Norme generali sulle strutture agricolo-produttive)**

1. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, quali, a titolo esemplificativo:

- a. strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
- b. strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- c. manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime;
- d. manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- e. strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- f. strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- g. locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- h. opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle strutture agricolo-produttive, sono subordinate al rispetto delle norme statali e regionali, del vigente Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione allo Strumento Urbanistico Generale.

#### **ART. 12. (Allevamenti zootecnici)**

1. Si definiscono allevamenti zootecnici non intensivi le strutture agricolo-produttive di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo, caratterizzate dalla sussistenza di un nesso funzionale con l'azienda agricola, determinato sulla base delle indicazioni di cui all'allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004.

2. Si definiscono allevamenti zootecnici intensivi quelli caratterizzati dall'assenza del nesso funzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli allevamenti zootecnici di cui al presente articolo costituiscono Industrie Insalubri di I classe e sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S..

4. Ai sensi del succitato art. 216 del T.U.L.L.S.S. e del D.M. 5 Settembre 1994 l'attivazione degli allevamenti zootecnici deve essere comunicata al Sindaco almeno 15 giorni prima della stessa.

5. La disciplina relativa alle caratteristiche igienico - costruttive e alle distanze per gli allevamenti zootecnici è regolata dal vigente Regolamento Edilizio e dalle N.T.A. del vigente P.R.G..

#### **ART. 13. (Nuovi recinti per gli animali)**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti

a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 m (cinquanta metri) dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di 50 m (cinquanta metri) dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 14. (Depositi di foraggi e insilati)**

1. In materia di costruzione di depositi di foraggi ed insilati, devono essere rispettate le N.T.A. del vigente P.R.G..

2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

#### **ART. 15. (Allevamenti e benessere animale)**

1. I conduttori di allevamenti devono rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 146 del 26 marzo 2001 in materia di protezione degli animali negli allevamenti.

2. In materia di benessere degli animali i conduttori di allevamenti sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 533 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 534 per la protezione dei suini.
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 per la protezione delle galline ovaiole;

#### **ART. 16. (Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari)**

1. Si intendono per attività zootecniche familiari quelle finalizzate all'utilizzo e al consumo personale di animali non destinati alla vendita.

2. Si definiscono animali da reddito in allevamenti a carattere familiare quelli appartenenti alle specie zootecniche allevate, secondo i parametri di legge, esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

3. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi a persone terze;
- f) prevenzione e trattamenti di disinfestazione contro mosche e insetti;
- g) garantire protezione e benessere agli animali.



4. Nelle zone rurali l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda U.L.S.S. ed essere svolto alle condizioni di cui all'art. 18, comma 3 dell'allegato A alla DGRV 272 del 06.02.2007.

5. Gli allevamenti a carattere familiare devono rispettare i distacchi minimi previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G..

#### **ART. 17. (Trasporto di animali)**

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 Dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 l'attività di trasporto può essere effettuata a condizione che il trasportatore disponga di mezzi adeguati alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

4. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata.

5. Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta *da disinfettare*. A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta *disinfettato* e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

#### **ART. 18. (Allevamento di selvaggina)**

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

3. Agli allevamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della L.R. 09.12.1993, n. 50.

## CAPO IV- Norme sulla tutela degli animali

### ART. 19. (Detenzione e maltrattamento di animali)

1. Gli animali devono essere tenuti in modo ed ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato.
2. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
3. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
  - a. rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b. assicurare tutte le cure e vaccinazioni necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
  - c. assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - d. consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
  - e. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - f. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - g. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - h. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
  - i. la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 m (quattro metri) o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
4. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi o fatiche, addestrarli ricorrendo a violenze o per il combattimento.
5. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
6. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
7. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. Maggiori specificazioni in materia sono riportate nel Regolamento di Polizia Urbana a recepimento di quanto stabilito nell'allegato A alla DGR n. 272 del 6 febbraio 2007.

### ART. 20. (Animali pericolosi)

1. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S. (D.M. 19 Febbraio 1996), al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

**ART. 21. (Detenzione di cani e gatti)**

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

**ART. 22. (Cani e strutture di ricovero)**

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

4. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

5. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 m (dieci metri) lineari dall'abitazione più vicina e dovrà essere di dimensioni tali da garantire il benessere fisiologico dell'animale tenuto conto del peso e delle necessità di questo.

6. Per cani di razza di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, il proprietario o detentore, deve vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o altri animali e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

7. Il proprietario o il detentore deve provvedere con le opportune misure necessarie per evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato all'abbaiare o latrare del/i cane/i;

**ART. 23. (Colonie feline)**

1. Spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;

2. Previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

**ART. 24. (Animali di terzi sorpresi nei propri fondi)**

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

**ART. 25. (Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali)**

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla U.L.S.S. competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

**ART. 26. (Avvelenamenti e trappole)**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ed aree pubbliche o aree private aperte pubblico, alimenti ed esche contaminati da sostanze velenose o tossiche, senza autorizzazione comunale.

2. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

**ART. 27. (Smaltimento di spoglie di animali)**

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

**ART. 28. (Pascolo degli animali)**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone, cose o altri animali, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
5. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

**ART. 29. (Obbligo di comunicazione da parte dei pastori)**

1. I pastori che intendono transitare con le greggi devono presentare domanda, 15 giorni prima, al Sindaco che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l’introduzione del gregge qualora non ostino motivi di polizia veterinaria. Art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954.

**ART. 30. (Percorrenza di strade pubbliche con animali)**

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. La circolazione dei veicoli a trazione animale è disciplinata dall’art. 183 del Codice della Strada. In caso di deiezioni degli animali è obbligo dei proprietari o del/dei conducenti ripulire la sede stradale.

## **CAPO V- Tutela delle acque e delle strade**

### **ART. 31. (Disciplina dei fossati)**

1. Le norme di cui al presente Capo definiscono gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati totalmente o parzialmente privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.
2. Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali insistenti nel territorio comunale.
3. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

### **ART. 32. (Distanze per alberi e siepi da fossi)**

1. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
2. Ai fini di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
3. Per la messa a dimora degli alberi a ridosso dei fossati poderali, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:
  - Alberi ad alto fusto e non: 1 m (un metro) con interasse tra albero sufficiente a garantire la manutenzione con mezzi meccanici;
  - Siepi ed alberi non d'alto fusto coltivati a ceppaia: 0,50 m (mezzo metro);
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno 4 m (quattro metri) dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

### **ART. 33. (Divieti assoluti e permessi)**

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi natura ed origine a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
3. E' vietato ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro

genere (art. 916 del C.C.).

4. E' vietato ridurre il volume di vaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

5. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme previste dal Piano di Riassetto Idraulico.

6. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.

7. Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con fossi, canali e/o strade pubbliche o private serventi più abitazioni, gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di 1 m (un metro) dal ciglio dei fossi o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

8. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

#### **ART. 34. (Scarico nei fossi)**

1. Lo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è regolamentato dalla vigente normativa.

2. E' fatto divieto di immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane nei fossi e nelle scoline di campagna, se non regolarmente autorizzati dal Comune.

#### **ART. 35. (Manutenzione di fossi e canali)**

1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art. 914 ad art. 921 c.c.). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto ecc.). Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del RD n. 368/1904.

2. In particolare essi dovranno:

a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);

b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno;

c) aprire i nuovi fossati che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;

d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

e) rimuovere prontamente alberi, tronchi o rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;

f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.

#### **ART. 36. (Tombinature dei fossati)**

1. Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni secondo regolamentazione del Codice della Strada.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di sezione idonea previa autorizzazione del Comune e nulla-osta del Consorzio di Bonifica, ove dovuto.
3. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

#### **ART. 37. (Insufficienza idraulica)**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati, anche a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Qualora i fossi privati rivestano particolare importanza, o a seguito di lottizzazioni di P.R.G. o da Piani di Riassetto Idraulico, il Comune potrà eseguire a propria cura e spese le manutenzioni occorrenti ed eventualmente porre vincoli di servitù o procedere ad esproprio nelle forme di legge previste.
4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 31, comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

**(Commi da 5 a 9 del presente articolo abrogati dall'art. 21 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 27/09/2007).**

#### **ART. 38. (Irrigazione)**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. Gli attingimenti superficiali e sotterranei devono essere autorizzati e regolati dagli Enti competenti secondo la normativa vigente.
3. Le acque utilizzate per l'irrigazione agricola e/o orticola devono possedere i requisiti biologici, chimico-fisici previsti dalla vigente normativa; in caso di superamento dei limiti di legge il Sindaco può imporre con apposita ordinanza il divieto parziale o totale di irrigazione delle colture.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 4, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine



stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

6. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

#### **ART. 39. (Sbarramenti irrigui provvisori)**

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 33 comma 2, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione interessi più ditte.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

3. Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

#### **ART. 40. (Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole)**

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di operazioni attinenti le attività agro-silvo-pastorali, se non per brevi manovre, quando l'occupazione del suolo pubblico diventa indispensabile. In tal caso l'operatore è tenuto ad effettuare le opportune segnalazioni e la pulizia del manto stradale pubblico.

2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

#### **ART. 41. (Strade private e vicinali)**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

## **CAPO VI - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi**

### **ART. 42. (Definizione di bosco)**

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13.09.1978 n° 52 i terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo e i castagneti da frutto.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadrati ed una larghezza media non inferiore a 20 metri; sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 m (tre metri), non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno, i parchi cittadini ed i filari di piante non sono considerati bosco.

### **ART. 43. (Modalità di gestione e salvaguardia del bosco)**

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

### **ART. 44. (Definizione di boschetto)**

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 51 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 m<sup>2</sup> (cento metri quadrati).

### **ART. 45. (Definizione di siepe)**

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

### **ART. 46. (Modalità di gestione)**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento le chiome degli alberi e le siepi in modo da non restringere e danneggiare i canali di scolo o di irrigazione.

4. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade, o i loro aventi causa, di tenere pulito il marciapiede e le caditoie, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, creino pericoli per la circolazione o interferiscano con linee elettriche o telefoniche.

5. La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse e debitamente smaltite a fine operazione.

6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

7. Fatte salve le previsioni del Regolamento Edilizio Comunale, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da planimetria contenente l'indicazione di massima dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

**ART. 47. (Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche)**

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

## **CAPO VII - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante**

### **ART. 48. (Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria)**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari territorialmente competente, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2002/89/CEE e relativo D.Lgs. di recepimento n. 214 del 19/08/2005, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari, oppure tramite le Autorità comunali.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria, vige sul tutto il territorio comunale, compresi i terreni incolti ed abbandonati e devono essere eseguiti a cura e spese del proprietario dei fondi o loro aventi causa.

### **ART. 49. (Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati)**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità periferica per i servizi fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

### **ART. 50. (Requisiti per l'impiego di prodotti fitosanitari)**

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) nelle colture agrarie e nel verde ornamentale, dovrà essere effettuata da personale munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (IRA) competente per territorio e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.
2. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato 2)

### **ART. 51. (Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole)**

1. Nei terreni e nelle aree non destinati a coltivazione i prodotti fitosanitari sono impiegati con le modalità di cui alla DGRV n. 1619 del 23.05.2006

**ART. 52. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola)**

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. I prodotti utilizzati dovranno essere registrati esclusivamente per l'utilizzo sul verde ambientale o pubblico (per. Es: Uso: diserbo Specie coltivate: alberature stradali).
3. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .
4. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

**ART. 53. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola)**

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

**ART. 54. (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici)**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

**ART. 55. (Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi e consegnandogli copia dell'etichetta del prodotto.

**ART. 56. (Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti)**

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

#### **ART. 57. (Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti possono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

#### **ART. 58. (Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura)**

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

#### **ART. 59. (Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale. Nel caso in cui il tempo di rientro non sia indicato, lo stesso deve intendersi di 48 ore.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è

consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

**ART. 60. (Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

**CAPO VIII -Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

**Art. da 61 a 66 abrogati con D.C.C. n. 57 del 31.07.2008 "Approvazione Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue"**



## **CAPO IX - Vendita diretta dei prodotti agricoli**

### **ART. 67. (Vendita diretta di prodotti agricoli)**

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n° 226 e D. Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

6. Per la vendita dei prodotti complementari a quelli agricoli si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12.04.1999, n. 19.

### **ART. 68. (Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati)**

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

### **ART. 69. (Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati)**

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

## CAPO X- Esercizio dell'apicoltura

### **ART. 70. (Denuncia degli alveari)**

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente anche tramite le associazioni di produttori apistici entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari devono essere comunicati all'U.L.S.S. di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza degli stessi da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

### **ART. 71. (Denuncia delle malattie delle api)**

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all' U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

### **ART. 72. (Prescrizioni e divieti)**

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati in impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
  - a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
  - b) ai confini di proprietà;
5. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.
6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari, il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S..
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

## CAPO XI - Disposizioni finali

### TITOLO I - Sanzioni

#### **ART. 73. (Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative)**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

#### **ART. 74. (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive).**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
  - a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
  - b) del ripristino dello stato dei luoghi;
  - c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi,
  - d) risarcimento di eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

#### **ART. 75. (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni)**

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 75 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
  - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

#### **ART. 76. (Inottemperanza all'ordinanza)**

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 73 del presente regolamento.

## **TITOLO II – Entrata in vigore**

### **ART. 77. (Applicabilità norme sulla gestione dei liquami zootecnici)**

1. Le norme di cui al Capo VIII si applicano fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore dalle quali ove incompatibili saranno automaticamente sostituite.

### **ART. 78. (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Prescrizioni per gli interventi fitoiatrici (ART. 50 comma 1 e ART. 51 comma 2)

Allegato 2 - Scala di Beaufort (ART. 48, comma 1)

**Allegato 1****Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze**

<b>Colture e attrezzature</b>	<b>Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)</b>	<b>Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)</b>
<b>Colture arboree</b>		
1. Irroratrice meccanica a barre	<b>5</b>	<b>5</b>
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	<b>5</b>	<b>5</b>
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	<b>5</b>	<b>10</b>
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	<b>5</b>	<b>20</b>
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Impianti d'alto fusto, vivai</b>		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	<b>5</b>	<b>40</b>
<b>Colture erbacee</b>		
1. Barra meccanica classica	<b>5</b>	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	<b>2</b>	
3. Barra con manica d'aria	<b>2</b>	
<b>Altre colture</b>		
1. Atomizzatore a spalla	<b>2</b>	<b>3</b>
2. Zaino a spalla	<b>2</b>	<b>3</b>
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	<b>1</b>	

**Legenda**

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

## Allegato 2

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	bava di vento	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	brezza vivace	11 - 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn	= 1.852 km/h
1 kn (UK)	= 1.85318 km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s